



## Gestione delle segnalazioni – whistleblowing Decreto Legislativo 10.03.2023 nr. 24

### e Linee Guida ANAC delibera nr. 311 dd. 12.07.2023.

*Gentile Utente, questa pagina non può essere utilizzata per reclami, comunicazioni, suggerimenti. Per questo consulta le pagine della Società Zipperle Spa dedicate ad assistenza e reclami.*

Zipperle Spa adotta un processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni riguardanti la Società stessa inviate dai dipendenti e/o da terzi.

Il processo è conforme alle novità normative introdotte dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. "Decreto Whistleblowing").

Il processo di gestione delle segnalazioni è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 di Zipperle Spa .

Per l'invio e la gestione delle segnalazioni Zipperle Spa ha attivato un **canale interno** alla Società per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni.

#### **Chi può segnalare**

Possono effettuare una segnalazione:

- i dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso Zipperle Spa ;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Zipperle Spa ; le persone di Zipperle Spa con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Zipperle Spa auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l'identità del Segnalante, di cui è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente, in modo da rendere più agevole la verifica dei fatti segnalati ed informare il Segnalante sugli esiti degli accertamenti svolti.

Le segnalazioni in forma anonima (quelle dalle quali non sia possibile ricavare l'identità del segnalante) se puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione possono essere equiparate come segnalazioni ordinarie e trattate come tali e non secondo la procedura whistleblowing. Se la persona



segnalante viene successivamente identificata e dichiara di aver subito delle ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce per le misure ritorsive whistleblowing.

### **Cosa segnalare**

Informazioni sulle violazioni aventi ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), riferibili a Persone della società Zipperle Spa o a Terzi, che possano integrare:

- violazioni del Modello 231 di Zipperle Spa e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o del Codice Etico e/o delle normative interne aziendali e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, alla società Zipperle Spa ;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso Segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Non costituiscono segnalazioni c.d. whistleblowing: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.

### **Canali di segnalazione interni**

Le segnalazioni possono essere inviate tramite:

- I) posta elettronica all'organo competente a gestire la segnalazione che corrisponde all'Organismo di Vigilanza utilizzando l'indirizzo mail dedicato **odvzipperle@gmail.com**
- II) posta cartacea con duplice busta (in una busta verrà inserito il foglio con la segnalazione mentre nella seconda busta verrà inserito un foglio recante i dati identificati) da inoltrare all'organo competente a gestire la segnalazione che corrisponde **all'Organismo di Vigilanza c/o Zipperle Spa Via Max Valier, 3, 39012 Merano BZ;**
- III) canale orale mediante una **linea telefonica con un sistema di messaggistica vocale** gestita dall'Organismo di Vigilanza **0471/271912.**

Questi tre canali interni consentono di:

- mantenere riservati i dati del Segnalante ed il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa, consentendo l'accesso ai soli soggetti autorizzati;



- interagire con il Segnalante, garantendone la sua riservatezza.

#### **Canali di segnalazioni esterne e divulgazione pubblica**

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e divulgazioni pubbliche di violazioni nei casi espressamente previsti dalla norma. La possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'ANAC è consentita solo nei casi di seguito riportati:

- ove non sia attivo il canale di segnalazione interno ovvero se il medesimo non risulti conforme alle prescrizioni di legge;
- nei casi in cui il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
- nei casi in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- nei casi in cui il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### **Tutela del segnalante**

Nel rispetto delle previsioni di legge Zipperle Spa garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al Segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i Segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato alla Società Zipperle Spa

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della segnalazione ricevuta e all'attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al Segnalante viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Il Segnalante viene altresì informato degli esiti degli accertamenti svolti in merito entro il termine di 3 mesi.

#### **Tutela della persona coinvolta**

Zipperle Spa tutela i diritti delle Persone Coinvolte, innanzitutto assicurando, per garantire l'appropriata riservatezza, che ogni comunicazione relativa alla loro identità segua rigorosamente il criterio "need to know" (principio per cui una persona è autorizzata ad accedere a determinate informazioni solo se necessario - e nei limiti di quanto necessario - per l'esecuzione delle attività di propria competenza secondo le mansioni assegnate aziendalimente).

La Persona Coinvolta viene informata dell'esistenza e del contenuto della segnalazione e ne riceve copia, ad eccezione del riferimento all'identità del Segnalante, che non potrà in ogni caso essere resa nota alla Persona Coinvolta, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

La Persona Coinvolta ha diritto di essere informata dell'esito dell'istruttoria. Previa valutazione adeguatamente tracciata, l'informativa alla Persona Coinvolta può essere ritardata ovvero non effettuata in



tutto o in parte qualora appaia necessario attendere l'azione di pubbliche autorità, o qualora sia ragionevole ritenere che, fornendo l'informativa, possa essere a rischio la riservatezza della identità del Segnalante tutelata secondo legge.

### **Processo**

Le segnalazioni sono indirizzate all'Organismo di Vigilanza di Zipperle Spa .

L'Organismo di Vigilanza gestisce le segnalazioni relative a violazione o tentata elusione del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di Zipperle Spa e/o delle procedure che ne costituiscono attuazione o a violazioni del Codice Etico che hanno o potrebbero avere rilievo sempre ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

### **Sanzioni**

Salvo quanto già previsto nel sistema disciplinare della società Zipperle Spa , ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 24/2023 *"Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie"*:

- da 10.000 a 50.000 euro quando ANAC accerta che:
  - la segnalazione è stata ostacolata
  - si è tentato di ostacolare la segnalazione
  - è stato violato l'obbligo di riservatezza previsto dalla legge
- da 10.000 a 50.000 euro quando ANAC accerta che:
  - non sono stati istituiti i canali di segnalazione
  - non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni
  - l'adozione delle procedure non è conforme a quanto disposto dalla legge;
  - non è stata svolta attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
- da 500 a 2.500 euro quando:
  - è accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

### **Trattamento dati personali**

Nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento EU 679/2016 e D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Di seguito l'Utente può consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali.